



Coord. Nazionale
Penitenziari

Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione

MINISTERI - ENTI PUBBLICI - UNIVERSITÀ - E. P. RICERCA - AZIENDE AUTONOME - SICUREZZA



Prot. n. 501

li. 13.05.2004

All.

**Dipartimento dell'Amministrazione
Penitenziaria
Direzione Generale dei Detenuti e
del Trattamento**

e, p.c.

**Dipartimento dell'Amministrazione
Penitenziaria
Ufficio del Capo del Dipartimento
Ufficio per le Relazioni Sindacali**

Oggetto: Legge 8 aprile 2004, n. 95.

Sulla Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2004, n. 87, è stata pubblicata la legge citata in oggetto, entrata in vigore sin dal giorno successivo.

Detta legge, che introduce fra l'altro l'articolo 18 *ter* nell'ordinamento penitenziario, reca: "*Nuove disposizioni in materia di visto di controllo sulla corrispondenza dei detenuti*".

Tali innovative disposizioni, per quanto ci è stato segnalato, starebbero suscitando diverse difficoltà interpretative, soprattutto in riferimento all'art. 1, comma 1, lettera c), della medesima legge, anche in relazione alle previsioni dell'art. 38 del D. Lgs. 30 giugno 2000, n. 230, nonché dell'art. 48 del D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82.

Per quanto accennato, pure al fine di consentire al personale del Corpo di polizia penitenziaria di poter operare nel pieno e rigoroso rispetto della norma legislativa, si invita codesta Direzione generale a voler impartire opportune direttive chiarificatrici delle novità introdotte dalla legge in questione.

Nell'attesa di un cortese ed urgentissimo riscontro, distinti saluti.

**Il Segretario Generale
Massimo Tesei**